



Protezione Civile 3 Valli
via Industria 13
6710 Biasca

Tel: 091 / 210.13.10

internet: www.pci3valli.ch
e – mail: info@pci3valli.ch

C O N V E N Z I O N E

DI MESSA A DISPOSIZIONE

IMPIANTO DI PROTEZIONE CIVILE

Fra il comune di Giornico
(rappresentato dal suo Municipio)

e

Il Consorzio Protezione civile 3 Valli
(rappresentato dalla sua Delegazione Consortile)

Premesso:

- che il comune di Giornico (detto in seguito Comune), prima dell'entrata in funzione del Consorzio Protezione civile 3 Valli (detto in seguito Consorzio), ha realizzato sul mappale no. 451 RFD un impianto di Protezione civile adibito a impianto di apprestamento tipo due (IAP II);
- che l'immobile summenzionato è di proprietà del comune di Giornico;
- che il comune di Giornico è membro del Consorzio;
- che il fondo su cui è stato realizzato l'impianto di Protezione civile (PCi) è così censito a RFD: Comune, Giornico / numero, 451 / ubicazione, Giornico. (allegato 2);
- che la descrizione dell'impianto di PCi è indicata dai piani dell'immobile allegati alla presente quale allegato 1 e ne è parte integrante;
- che con procedura iniziata il 01.01.1994 e conclusasi il 23.12.1999 i costi degli impianti esistenti nella Regione di PCi delle Tre Valli sono stati finanziariamente ripartiti sugli allora 44 comuni della Regione;
- che, secondo l'art. 32 lett. c) dello Statuto Consortile, "La gestione delle infrastrutture della Regione (manutenzione compresa) è di competenza del Consorzio";

Ritenuta l'opportunità di meglio precisare le modalità di tale gestione

C O N V E N G O N O

Capo I Uso degli impianti di PCi

1. Il Comune mette a disposizione del Consorzio l'impianto di PCi indicato nelle premesse.
2. Il Consorzio avrà l'uso esclusivo dei locali e dell'impianto di PCi indicati nelle premesse.
3. L'utilizzo dell'impianto di PCi e dei locali deve di principio avvenire nei limiti dello scopo, delle misure e dei mezzi della PCi conformemente alle normative vigenti a livello federale e cantonale (art 2 e 3 LPPC).

Capo II Consegna impianti di PCi

4. Il Comune consegna al Consorzio i locali oggetto della presente convenzione in ordine, puliti e liberi da ogni e qualsiasi materiale o oggetto non propriamente compatibile con l'attività e lo scopo della PCi.

Al momento della consegna, alla presenza dei rappresentanti del Comune e del Consorzio, verrà effettuata la verifica di funzionalità degli impianti tecnici e verrà steso un verbale di consegna nel quale saranno elencati eventuali difetti riscontrati durante il sopralluogo.

Il Comune provvederà a sue spese ad eliminare tali difetti nel termine che verrà stabilito di comune accordo al momento della stesura del verbale di consegna ed in ogni caso entro un anno dallo stesso. In caso di inadempienza, il Consorzio è autorizzato a provvedere autonomamente addebitando le spese al Comune.

Eventuale materiale di proprietà del Comune o di terzi che si troverà ancora nei locali al momento della consegna dovrà essere sgomberato a cura del Comune entro 30 giorni. In caso contrario il Consorzio è autorizzato ad eseguire lo sgombero addebitando al Comune le relative spese nonché quelle per un eventuale deposito o smaltimento.

Capo III Occupazione e gestione

5. L'occupazione dell'impianto di PCi è regolata dal Consorzio che ne esercita pure la gestione. Il Comune deve costantemente assicurare (24 ore su 24 per 7 giorni della settimana) il libero accesso ai locali compatibile con le attività della PCi (pronto intervento in caso di catastrofe, esercitazioni, ecc.). In caso contrario il Consorzio provvederà come al punto 4 e, in caso di urgenza, all'immediato sgombero a spese del Comune.
6. La gestione comprende tutti gli atti dell'amministrazione dell'impianto di PCi in conformità delle Leggi e degli Statuti Consortili nonché tutte quelle misure urgenti atte ad evitare o prevenire l'insorgere di danni a persone o cose.

Capo IV Spese e manutenzione

7. I lavori di manutenzione straordinaria, di trasformazione e di rinnovo delle strutture principali dell'edificio necessari a conservare il valore dell'impianto o a mantenerlo idoneo all'uso sono a carico delle parti proporzionalmente al volume dei locali occupati (vedi piani dell'immobile allegato 1: L'impianto a carico del Consorzio, mentre il rifugio pubblico a carico del Comune). La determinazione della necessità di tali interventi sarà fatta di comune accordo tra le parti, riservate le decisioni dei competenti organi. Il Comune si impegna ad eseguire tutti i lavori necessari e concordati.
8. Il Consorzio si assume le spese di manutenzione ordinaria risultanti dall'uso normale dell'impianto PCi (normale usura).

Per questo motivo il Consorzio incassa eventuali contributi forfetari per la manutenzione periodica, versati dall' Ufficio federale della protezione della popolazione.
9. È in ogni caso esclusa qualsiasi partecipazione del Consorzio alle spese di installazione e manutenzione dell'impianto sirene.
10. I lavori di trasformazione o di rinnovo destinati a migliorare la funzionalità dell'impianto PCi sono decisi dal Consorzio che se ne assume pure l'onere finanziario. Anche in tal caso il Comune, in qualità di proprietario dell'edificio, si impegna, tramite i propri organi

competenti, a sottoscrivere tutti gli eventuali atti necessari per l'esecuzione di tali opere. Sono riservate le disposizioni legali.

Capo V Pulizia

11. Le imprese di pulizia e di riparazione necessarie all'uso ordinario dell'impianto di PCi sono a carico del Consorzio.

Capo VI Responsabilità e coperture assicurative

12. Il Consorzio è responsabile di qualsiasi danno cagionato durante la propria attività ritenuto che lo stesso non sia dovuto a forza maggiore o a colpa grave della parte lesa.
13. La responsabilità del Comune è quella del proprietario dell'immobile (art. 58 CO).
14. Il Consorzio, quale gestore, si impegna a stipulare l'assicurazione contro i danni dell'incendio e delle acque e a pagarne i relativi premi. Conseguentemente, in caso di sinistro, provvederà al ripristino dell'impianto danneggiato dall'incendio o dalle acque.

Capo VII Spese accessorie

15. Tutte le spese accessorie relative alla gestione dell'impianto di PCi sono a carico del Consorzio. Lo stesso è autorizzato a concludere autonomamente contratti separati di manutenzione.
16. L'impianto di PCi dovrà disporre di contatori relativi alla corrente elettrica separati dagli altri stabili. Le spese per l'installazione ed eventuali modifiche all'impianto vengono ripartite in parti uguali fra il Consorzio ed il Comune.
17. Le spese di erogazione dell'acqua potabile relativa all'impianto di PCi sono a carico del Consorzio. Il Comune autorizza la fatturazione diretta.
18. Le spese per il consumo di energia elettrica relativa all'impianto di PCi sono a carico del Consorzio. Il Comune autorizza la fatturazione diretta.

Capo VIII Diversi

19. La presente convenzione entra in vigore il 01.01.2026

Essa ha la durata di 10 anni e si rinnoverà tacitamente per ulteriori 10 anni e così di seguito se non verrà disdetta da una delle parti 6 mesi prima di ogni scadenza.

Se, durante il periodo di durata della convenzione, l'impianto di PCi dovesse essere dichiarato fuori uso dall'Ufficio federale protezione della popolazione o da altri uffici dichiarati competenti, ed il Consorzio non fosse più interessato agli spazi protetti, i patti della presente decadono entro un anno ed i locali che costituiscono l'impianto di PCi ritornano al Comune che potrà utilizzarli per altri scopi.

In questo caso il Consorzio riconsegna al Comune i locali oggetto della presente convenzione in ordine, puliti e liberi da ogni e qualsiasi materiale o oggetto.

Per contro, se il Consorzio fosse ancora interessato all'utilizzo dell'impianto la convenzione continuerà normalmente come se la struttura fosse ancora in uso.

20. L'eventuale gestione di situazioni particolari viene decisa di comune accordo fra le parti al momento della stesura di questa convenzione e riassunte nell'allegato 3.
21. Le divergenze relative all'applicazione della presente convenzione saranno decise inappellabilmente dal pretore relativo al distretto del Comune.
22. La presente convenzione verrà iscritta al RF come servitù a norma dell'art. 781 CCS a cura e spese del Consorzio.

Comune di Giornico

Il Sindaco:

La Segretaria:

Stefano Imelli

Maria Teresa Citino

Luogo e data:

Consorzio Protezione civile 3 Valli

Il Presidente:

Il Comandante:

Alfredo Rima

Daniele Guscetti

Luogo e data:


Ricapitolazione abbreviazioni:

RFP	Registro fondiario provvisorio
RFD	Registro fondiario definitivo
RF	Registro fondiario
PCi	Protezione civile
CO	Codice delle Obbligazioni
CCS	Codice Civile Svizzero


Allegati:

1. Piani dell'immobile con designazione degli spazi
2. Estratto del Registro fondiario
3. Accordi particolari

COMUNE DI GIORNICO IAP II		PIANO NR. 05
EREA A/1A		SCALA 1:100
dis. ...	STUDIO REAU E GUSCETTI SA	dt. nr.
data giugno 1973	via ...	data 10.02.2014



1	rampa d'accesso
2	magazzino
3	chiusa
4	disinfezione
5	soggiorno
6	ufficio
7	dormitorio
8	cucina
9	servizi
10	ventilazione



1	entrata
2	chiusa
3	servizi
4a	rifugio
4b	rifugio
4c	rifugio
5a	rifugio 30 persone
5b	rifugio 35 persone
6	serbatoio d'acqua